

REGOLAMENTO (CE) N. 2224/2002 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2002

che deroga al regolamento (CE) n. 1623/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2585/2001⁽²⁾, in particolare l'articolo 33,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1795/2002⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 93, paragrafo 6, stabilisce che il ritiro dell'alcole venduto ai fini dell'utilizzazione come bioetanolo nella Comunità debba essere portato a termine entro sei mesi dalla data di notifica della decisione di attribuzione della Commissione.
- (2) Il regolamento (CE) n. 774/2002 della Commissione, dell'8 maggio 2002, relativo a vendite pubbliche di alcole di origine vinica ai fini dell'utilizzazione di bioetanolo nella Comunità europea⁽⁵⁾ ha aperto una vendita pubblica di alcole di origine vinica ai fini dell'utilizzazione come bioetanolo nella Comunità europea per un volume di 300 000 ettolitri a favore della società riconosciuta Ecocarburantes Españoles SA. Con notifica del 18 giugno 2002, la Commissione ha comunicato alle autorità competenti in Spagna e alla società Ecocarburantes Españoles SA la decisione favorevole relativa alla gara per la partita n. 12/2002.

- (3) Con lettera del 12 ottobre 2002, il ministero dell'Agricoltura, pesca e alimentazione della Spagna ha comunicato alla Commissione che, a causa delle difficoltà tecniche e del volume ingente della partita n. 12/2002, il termine previsto per il ritiro dell'alcole risulta insufficiente.
- (4) Per consentire alla società in questione di portare a buon fine l'operazione è opportuno prorogare di due mesi il termine per il ritiro dell'alcole.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 93, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1623/2000, il ritiro della partita n. 12/2002 di cui al regolamento (CE) n. 774/2002, aggiudicata il 18 giugno 2002, deve essere portato a termine anteriormente al 18 febbraio 2003.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 345 del 29.12.2001, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45.

⁽⁴⁾ GU L 272 del 10.10.2002, pag. 15.

⁽⁵⁾ GU L 123 del 9.5.2002, pag. 17.